

RGAC. del 2014;



TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di
infunzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra

.....
ricorrenti,
rappresentati e difesi dall'avv.to

e

A U S L di Roma G
in persona del legale rappresentante,
r e s i s t e n t e,
rappresentata e difesa dall'avv.

all'udienza del 23 gennaio 2018 ha pronunciato, dandone lettura
all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:

D i c h i a r a c h e
..... rispettivamente dal 3.7.03 e dal 1.4.07 sono stati
demansionati dall'azienda convenuta nei limiti di cui in
motivazione;

Condanna parte convenuta a pagare in favore di ..
..... a titolo di
risarcimento danni rispettivamente undici e sette mensilità della
retribuzione globale di fatto mensile (rispettivamente di € 2.092,56
e di € 1.908,59), oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione
della sentenza;

Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte che liquida in favore di ciascun ricorrente in complessivi € 1.000,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti
sono infermieri professionisti dell'azienda convenuta e rispettivamente dal 3.7.03 e 1.4.07 (fatti pacifici) hanno svolto in misura prevalente anche compiti propri dell'ausiliario specializzato, dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e dell'operatore socio sanitario (v. doc. 6 fascicolo ricorrenti).

Il lavoro demansionante ed in maniera prevalente, dovuto a carenza di personale, si evince chiaramente dalle dichiarazioni di tutti i testi ascoltati: ... (v deposizione resa all'udienza del 5.7.16), (v deposizione resa all'udienza del 14.3.17) e (v deposizione resa all'udienza del 24.10.17).

Ora, si devono fare due precisazioni.

Il prestatore di lavoro può essere chiamato dal datore a svolgere anche lavoro proprio di un livello inferiore laddove ne ravvisi la necessità, purchè questo sia contenuto in una percentuale quantitativa accettabile.

Questa percentuale considerate anche le note difficoltà economiche delle AUSL ed in particolare di quelle del Lazio non può, comunque, superare il %.

Le prestazioni ausiliarie e infermieristiche sono strettamente connesse e, quindi, a volte anche le prime per le particolari situazioni del paziente è opportuno vengano svolte da un infermiere.

Nel caso in esame, come detto, si è superato il limite di tolleranza.

Comunque, le parti ricorrenti hanno svolto compiutamente i propri compiti di infermieri anche perché solo due infermieri erano presenti per ogni turno e solo loro potevano svolgere i compiti propri dell'infermiere.

Quanto al risarcimento del danno per il demansionamento in via equitativa e tenuto presente quanto detto può essere individuato in una mensilità globale di fatto per ogni anno intero di demansionamento e,

quindi, undici anni a favore di e sette in favore di (non essendo stata sollevata alcuna prescrizione); interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.

La retribuzione globale di fatto può essere individuata in € 2.092,56 per e in € 1.908,59 per secondo la richiesta dei ricorrenti supportata dagli atti di causa (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).

Le spese di lite alla luce di quanto detto sulle difficoltà economiche dell'azienda convenuta possono essere compensate nella misura del 50%; la restante parte, liquidata come in dispositivo è posta a carico della parte convenuta, secondo la normale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Velletri, 23 gennaio 2018.

Il Giudice del Lavoro